



L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi d'infanzia al fine di contenere le rette a carico delle famiglie – Anno educativo 2020-2021. Ammissione e non ammissione domande, ripartizione delle risorse.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., nel testo vigente;

Vista la deliberazione n. 537 del 9 aprile 2021, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2021;

Visto l'articolo 15 ter, comma 3 bis della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Visto il comma 3 dell'articolo 15 ter della citata Legge regionale 20/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri di concessione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei predetti contributi;

Visto il "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) approvato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97/Pres. e smi (di seguito Regolamento);

Visto l'articolo 1, comma 2 del citato Regolamento secondo il quale i contributi ai soggetti gestori sono finalizzati al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia e sono determinati in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comunque in

misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo per cui il contributo è richiesto e le entrate riferibili al medesimo periodo;

Visto altresì l'articolo 9 del Regolamento il quale, al comma 1, stabilisce che ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 4, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo per cui si richiede il contributo;

Dato atto che, conseguentemente, l'anno educativo 2020-2021 costituisce il periodo temporale di riferimento per cui i soggetti gestori possono presentare formale istanza di contributo nell'anno 2021;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo sulla base del criterio del numero di bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio e del 30 aprile e dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di 2.000,00 euro annui per bambino;

Preso atto che, entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1 del Regolamento, sono pervenute 182 domande di contributo;

Considerato che con nota protocollata n. 160666 dd. 12 agosto 2021, pubblicata sul sito web istituzionale alla pagina dedicata, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento, è stato comunicato ai beneficiari l'avvio del procedimento;

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 15 ter, comma 1 della legge regionale 20/2005, che destina il Fondo per il contenimento delle rette dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 20/2005 (Nidi d'infanzia);

Visto l'articolo 3, del regolamento che stabilisce che possono presentare domanda di contributo i gestori pubblici, privati e del privato sociale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

Preso atto dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 4 del citato Regolamento;

Dato atto che, ai fini dell'ammissibilità delle domande pervenute, è stato, tra l'altro, verificato il rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al citato articolo 4, comma 2, comparando gli importi delle rette applicate dai gestori per l'anno educativo 2020-2021 e gli importi delle rette per l'anno educativo 2021-2022;

Preso atto che, all'esito dell'istruttoria, le domande di contributo regolarmente ammesse al riparto sono 177 e che 3 domanda non sono state ammesse per mancanza dei requisiti come dettagliato nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che due domande, con note protocollate n. n. 162120 dd. 18/08/2021 e n. 176338 dd. 17/09/2021, sono state ritirate, come dettagliato nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per 3 domande si è proceduto a comunicare ai richiedenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990;

Considerato che sono pervenute osservazioni, nota protocollata n. 164987 dd. 26/08/2021, da parte di Kiki Spazio Gioco di Rossetto Sabrina;

Considerato che per Kiki Spazio Gioco di Rossetto Sabrina le osservazioni pervenute non sono sufficienti a superare i motivi di esclusione in quanto il contributo è riservato esclusivamente ai nidi d'infanzia e non ai servizi integrativi, come espressamente previsto all'articolo 15 ter, comma 1 della legge regionale 20/2005 e che il richiedente gestisce un servizio integrativo;

Preso atto che gli altri soggetti richiedenti non hanno fornito riscontro ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e quindi risulta confermato il motivo ostativo all'ammissione della domanda;

Visti il decreto n. 1391/FIN del 27 agosto 2021 e il decreto n. 1446/FIN del 15 settembre 2021 con i quali si è provveduto rispettivamente ad approvare le variazioni contabili al BFG, mediante integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo S/8479 e ad approvare le variazioni contabili al BFG, mediante integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dei capitoli S/8481, S/8489 e S/8509;

Ritenuto pertanto di provvedere a:

1. ammettere a contributo 177 domande, come riportato nella tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. non ammettere a contributo 3 domanda per i motivi indicati a fianco di ciascun richiedente e riportati nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. dare atto del ritiro di due domande, come riportato nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. approvare l'assegnazione a favore dei gestori dei nidi d'infanzia del contributo di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005 e ripartire le risorse per un importo complessivo di euro 6.700.000,00 per gli importi indicati a fianco di ciascun soggetto elencato nella tabella C, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. autorizzare la spesa complessiva di euro 6.700.000,00 di cui:
 - a) euro 2.523.931,05 con imputazione al capitolo 8479;
 - b) euro 825.133,48 con imputazione al capitolo 8481;
 - c) euro 3.331.602,60 con imputazione al capitolo 8489;
 - d) euro 19.332,87 con imputazione al capitolo 8509;
6. adottare, con proprio successivo decreto, i conseguenti atti di concessione, impegno e liquidazione, assicurando in tale ambito, contestualmente all'assunzione del provvedimento di impegno, la corresponsione ai soggetti pubblici, privati, e del privato sociale gestori di nidi in misura non superiore al 70% dell'importo complessivamente spettante, come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento.

Vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

Decreta

per i motivi esposti in premessa:

1. Di ammettere a contributo 177 domande come riportato nella tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di non ammettere a contributo 3 domanda per i motivi indicati a fianco di ciascun richiedente e riportati nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Di dare atto del ritiro di due domande, come riportato nella tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. Di approvare l'assegnazione a favore dei gestori dei nidi d'infanzia del contributo di cui all'articolo 15 ter, della Legge regionale 20/2005 e ripartire le risorse per un importo complessivo di euro 6.700.000,00 per gli importi indicati a fianco di ciascun soggetto elencato nella tabella C, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
5. Di autorizzare la spesa complessiva di euro 6.700.000,00 di cui:
 - a) euro 2.523.931,05 con imputazione al capitolo 8479;
 - b) euro 825.133,48 con imputazione al capitolo 8481;
 - c) euro 3.331.602,60 con imputazione al capitolo 8489;
 - d) euro 19.332,87 con imputazione al capitolo 8509.
6. Di adottare, con proprio successivo decreto, i conseguenti atti di concessione, impegno e liquidazione, assicurando in tale ambito, contestualmente all'assunzione del provvedimento di

impegno, la corresponsione ai soggetti pubblici, privati, e del privato sociale gestori di nidi in misura non superiore al 70% dell'importo complessivamente spettante, come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Elisa Marzinotto